Paolo VI e la riforma delle indulgenze

Un commento di monsignor Malnati in occasione dei 50 anni della costituzione apostolica «Indulgentiarum doctrina» e i 500 dell'azione riformatrice di luterana

Pubblicato su Vatican Insider il 03/08/2017

Il Concilio Vaticano II, avendo percepito l'importanza di una riforma della disciplina delle indulgenze in vista anche di un dialogo ecumenico con il mondo della «Riforma», rimanda il compito al magistero del Sommo Pontefice.

Paolo VI, con profondo senso di fedeltà alla *mens ecclesiae* e di responsabilità nel presentare gli strumenti della misericordia divina in un linguaggio accessibile all'uomo moderno, offre all'intera Chiesa cattolica, dopo due anni di discernimento con teologi e pastori di varie scuole e di varie aree culturali e spirituali, con la data dell'1 gennaio 1967 la costituzione apostolica «Indulgentiarum doctrina».

Paolo VI, all'antivigilia di Natale del 1966 annunciò al Sacro Collegio la revisione della disciplina indulgenziaria con queste parole: «Nulla muta nel modo di intendere e concepire le indulgenze in rapporto alla verità di fede. La revisione riguarda tutta la parte dispositiva pratica circa le indulgenze e specialmente lo spirito che deve animare il fedele all'acquisto delle stesse».

Papa Montini, che con la sua prima enciclica «Ecclesiam suam» aveva invitato la Chiesa tutta a porsi in dialogo con credenti e non credenti, con ebrei, musulmani e buddisti, con cristiani ortodossi e riformati, intende ora offrire il patrimonio di fede e di disciplina proprio della Chiesa cattolica, in ascolto degli altri percorsi culturali e dottrinali, alla ricerca, come affermava Giovanni XXIII, di quello che ci unisce non in senso irenistico, ma di confronto.

Circa quello che ci divide è doveroso focalizzare ciò che di umano può aver offuscato il dono rivelato. In tal senso Paolo VI si è adoperato per offrire una costituzione apostolica fedele al *sensus ecclesiae* e capace di purificare quella dimensione «terrigena» che può essere «semper reformanda».

È più che opportuno richiamare questa costituzione nel contesto del quinto centenario della Riforma operata da Martin Lutero, il cui cavallo di battaglia, oltre la «Sola Scriptura», fu proprio il caso delle indulgenze, mal posto e mal compreso dai predicatori del tempo, soprattutto i germani. Come in molti suoi documenti Paolo VI vedeva molto avanti, offrendo così riflessioni e prospettive diremmo – senza enfasi – profetiche, così fu anche per questo documento composto da un'introduzione e da due parti: la prima teologica e la seconda pastorale, cioè pratica.

Introduzione

Nell'introduzione si sottolinea che «la dottrina e l'uso delle indulgenze, da molti secoli in vigore nella Chiesa cattolica, hanno un solido fondamento nella divina Rivelazione» dove appunto Cristo Gesù, avendo avuto ogni potere dal Padre (Mt 28,18) lo trasmette ai Suoi quando afferma: «Chi ascolta voi, ascolta me» (Lc 10,16) quando consegna a Pietro il potere di legare e di sciogliere (Mt 16,19).

Richiamandosi a questa volontà positiva di Gesù Cristo «la Chiesa, nel corso dei secoli – dice Paolo VI – tende incessantemente alla pienezza della divina verità, fino a quando in Essa siano portate a compimento le parole di Dio»².

La Chiesa offre, grazie ai meriti di Cristo, un'attenzione «indulgente» di Dio verso chi, pentito, ritorna a Lui e a Lui chiede, nello stile dell'umiltà e della carità, comprensione per la colpa. Il Padre si palesa allora indulgente nei confronti della pena «maturata» con la colpa e il peccato, esibendo una paternità pronta a realizzare lo stile della parabola del prodigo (*Lc* 15,11-32), indicataci da Cristo Gesù quale

¹ PAOLO VI, cost ap. *Indulgentiarum doctrina* n.1

² CONC.VAT. II, cost dog. *Dei Verbum* n.8

paradigma per chi liberamente, nel ricordo della casa del Padre (cioè con il dono divino della conversione) ritorna sui propri passi, chiede perdono e accoglienza. La Chiesa ha da Cristo questa missione di misericordia.

Parte dottrinale

La prima parte della costituzione «Indulgentiarum doctrina», articolata in quattro paragrafi, espone in primo luogo, in virtù della capacità, della volontà e del libero arbitrio che il peccato originale mortifica ma non toglie, contrariamente alle convinzioni di Lutero, che «i peccati comportino pene inflitte dalla santità e giustizia di Dio, da scontarsi sia in questa terra... sia nell'aldilà»³.

E cita i passi di Matteo (25,41-42) e quelli di Marco (9,42-43), di Giovanni (5,28-29) e la lettera di Paolo ai Romani (2,9) e ai Galati (6,6-8) oltre a richiamare i pronunciamenti del Concilio di Lione II (D.S. 856-858) e quelli del Concilio di Firenze (D.S. 1304-1306).

Paolo VI sottolinea inoltre che «per la piena remissione e riparazione dei peccati è necessaria non solo che l'amicizia di Dio venga ristabilita con la sincera conversione della mente e che sia riparata l'offesa arrecata alla sua sapienza e bontà, ma anche che tutti i beni sia personali che sociali... distrutti dal peccato, siano pienamente reintegrati o con volontaria riparazione, che non sarà senza pena o con l'accettazione della pena stabilita dalla giusta e santissima sapienza di Dio»⁴.

È degno dell'uomo, creato a immagine di Dio (*Gen* 1,27) dotato di libero arbitrio, essere responsabile del proprio agire sia quando compie il bene, che quando fa il male. Il merito o la pena sono confacenti all'uomo. L'impoverimento con la colpa originale ha depauperato l'intera natura umana, per questo è stata necessaria l'Incarnazione del Verbo, divenuto vero uomo e rimasto vero Dio, per redimere l'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze.

Cristo, in cui non vi è peccato, ha riscattato l'uomo dall'impoverimento causato dalla colpa adamitica e attraverso l'atto di fede in Lui offre alla persona redenzione e salvezza. Si richiede però conversione e sequela.

La pena certo è rimessa dai meriti di Cristo, su «desiderio» espresso dalla persona, dopo il perdono sacramentale con preghiere o opere di fruttuosa penitenza. I meriti sono quelli di Cristo, la disposizione per accoglierli è legata alla volontà del soggetto. Può essere anche richiesto il dono della conversione attraverso la «cooperazione» della preghiera dei singoli fedeli e della Chiesa tutta: «Gli stessi Apostoli esortavano i loro discepoli perché pregassero per la salvezza dei peccatori» (*Gc* 5,16).

Alla luce di quest'ottica, ben riposta nell'affermazione di sant'Agostino: «Dio che ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te», va letta la missione della Chiesa nell'offrire il patrimonio spirituale delle indulgenze, intese proprio come attenzione paterna di Dio tramite la mediazione ecclesiale e la libera volontà dell'uomo a chiedere questa misericordia. Si tratta di un'antropologia, quella della «Indulgentiarum doctrina», che è propria della teologia cattolica, dove nessuno può meritare l'«initium fidei», ma deve corrispondere con ragione e fede al dono meritato da Cristo e vivere in Cristo, con Cristo e per Cristo.

La Chiesa dispensa, se richiesto e ben accolto, il patrimonio di grazia e di misericordia «con l'applicazione dei meriti di Cristo e dei Santi» per chi si fida e si affida alla Misericordia divina. Nella duttilità al mandato cristico: «A chi perdonerete i peccati saranno perdonati» (*Gv* 20,23), la Chiesa si offre «buon Samaritano» per chi intende, con le opere della fede, realizzare nella propria vita la piena conversione, nello stupore riconoscente della Misericordia divina fattaci conoscere da Cristo Gesù, divenuta patrimonio spirituale della Chiesa, e da Lui «affidata al beato Pietro… e ai successori di lui, suoi vicari in terra, perché la dispensassero salutarmente ai fedeli e, per ragionevoli

⁵ Idem n.6

³ PAOLO VI, cost ap. *Indulgentiarum doctrina* n.2

⁴ Idem n.3

⁶ Idem n.7

cause, lo applicassero misericordiosamente a quanti si erano pentiti e avevano confessato i loro peccati»⁷.

Nuove norme

Paolo VI nella innovazione della disciplina delle indulgenze, abolisce l'antica determinazione di giorni e di anni⁸, non confacente all'escatologia cristiana oltre il tempo e lo spazio. Introduce il concetto di indulgenza parziale e plenaria⁹, dando attenzione non tanto «agli oggetti e ai luoghi, che sono solamente occasioni per l'acquisto delle indulgenze... ma alle azioni compiute dai fedeli»¹⁰, in conformità alla decisione di una vita secondo il Vangelo, usufruendo dei mezzi di grazia guadagnati da Cristo.

Le condizioni per lucrare l'indulgenza plenaria (che può essere applicata anche ai defunti) sono tre, precedute dalla «piena disposizione» a un desiderio concreto di conversione e cioè: «Confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato, anche veniale» ¹¹.

Rimangono due giorni fissi all'anno per l'indulgenza plenaria da lucrare per i vivi, e cioè la festa del patrono e il 2 agosto. Per i defunti il 2 novembre¹².

I vescovi, per le loro Chiese locali possono individuare occasioni particolari per concedere, secondo le tre condizioni, l'indulgenza parziale o plenaria.

Conclusione

Paolo VI con questa costituzione apostolica ha voluto richiamare l'importanza della risposta umana al dono di Dio con l'opera di Cristo. Certo ogni uomo porta le conseguenze della colpa originale che viene tolta – secondo la dottrina cattolica e ortodossa - dal battesimo.

Con questo sacramento la persona umana, grazie ai meriti di Cristo, è giustificata ed eletta in Cristo figlia di Dio, ed ha il compito di mantenere questa sua dignità con una vita secondo il Vangelo.

Certo è Cristo che ha meritato l'«initium fidei». Con la Sua grazia e l'attenzione di vivere con coerenza evangelica, l'uomo può essere gradito a Dio e vivere da redento facendo esperienza costante della misericordia desiderata e concessa.

Mons. Ettore Malnati

Vicario episcopale per il laicato e la cultura - diocesi di Trieste

⁷ PAOLO VI, cost ap. *Indulgentiarum doctrina* n.7 e cfr CLEMENTE VI, bolla del Giubileo *Unigenitus Dei Filius* (D.S. 1025,1026,1027)

⁸ PAOLO VI, cost ap. *Indulgentiarum doctrina* n.12

⁹ Idem n.12

¹⁰ Idem n.12

¹¹ Idem n.12 par 7

¹² Idem n.12 par 15